



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020**

Il Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Ing. Corrado Salfa relaziona in ordine all'oggetto:

- con email del 07/10/2019 il CRAV (Centro Regionale Acquisti per la Sanità del Veneto) comunicava che con Deliberazioni Dirigenziale N° 365 del 02/08/2019 è stata disposta l'aggiudicazione della gara in Accordo Quadro con più operatori economici, espletata dal CRAV – indetta con decreto regionale n° 206 del 05.12.2017 – relativa alla procedura aperta telematica per l' "affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, di mezzi di osteosintesi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto", per la durata complessiva di tre anni, con facoltà di proroga di 180 giorni, suddivisa in 43 lotti funzionali;
- con email del 16/11/2019 il CRAV comunicava l'esito positivo dei controlli per l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.lgs 50/2016 e contestualmente suggeriva di stipulare contratti della durata massima di tre anni allineandone però la scadenza al 31/10/2022 per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Veneto;
- con email del 03/06/2020 l'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera comunicava la ricognizione aggiornata dei fabbisogni in concerto con le U.O.C. di afferenza di San Bonifacio, Legnago e Villafranca al fine di contrattualizzare le corrispondenti forniture della gara suddetta;

Dato atto di quanto sopra si ritiene opportuno recepire tale gara che prevede, come disposto dall'articolo 3 comma 5 del CAPITOLATO D'ONERI, che per i lotti dal n° 1 al n° 43 ciascuna Azienda Sanitaria stipuli singoli contratti di Accordo Quadro. La durata di triennale con scadenza prevista al 31/10/2022;

I singoli contratti di Accordo Quadro per la fornitura di mezzi di osteosintesi saranno stipulati con più operatori economici senza percentuali di fornitura e con possibilità di utilizzo da parte degli operatori sanitari dei mezzi di osteosintesi ritenuti motivatamente maggiormente idonei alle esigenze cliniche, nel rispetto della graduatoria di gara;

Considerato che con riferimento agli specifici fabbisogni di questa ULSS, si è potuto comporre il quadro dei possibili fabbisogni, conseguendone un impegno economico per ogni lotto, secondo lo schema di seguito dettagliato:

LOTTO ACCORDO QUADRO	DESCRIZIONE	STIMA FABBISOGNO ANNUALE EURO	GRADUATORIA DITTE ACCORDO QUADRO
1	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN LEGA DI TITANIO	110.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020

			MEDICAL S.P.A. 4° UBER ROS S.P.A. 5° EUROPA TRADING S.R.L.
1 BIS	SISTEMA DI PLACCHE METAFISARIE E VITI IN LEGA DI TITANIO	25.000,00	1° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° CITIEFFE S.R.L.
2	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN LEGA DI TITANIO PER Omero PROSSIMALE E CLAVICOLA	42.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° 3D SYSTEM S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 4° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 5° UBER ROS S.P.A. 6° EUROPA TRADING S.R.L. 7° BIOMEDIKA S.R.L.
3	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN LEGA DI TITANIO PER FRATTURE DEL GOMITI	20.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° 3D SYSTEM S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° CITIEFFE S.R.L. 5° EUROPA TRADING S.R.L.
4	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN LEGA DI TITANIO PER POLSO	53.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° 3D SYSTEM S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 4° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 5° ARTHREX ITALIA S.R.L. 6° EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L. 7° INTRAUMA S.P.A. 8° MEDIFIX S.R.L. 9° BIOMEDIKA S.R.L. 10° EUROPA TRADING S.R.L.
5	PLACCHE CON CERCHIAGGIO PER SINTESI FRATTURE PERIPROTESICHE IN LEGA DI TITANIO	27.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° 3D SYSTEM S.R.L.
6	PLACCHE PER FRATTURE METACARPALI E FALANGI DELLA MANO IN LEGA DI TITANIO	10.000,00	1° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° NEXT MEDICAL S.R.L. 4° INTRAUMA S.P.A. 5° MEDIFIX S.R.L. 6° BIOMEDIKA S.R.L.
7	PLACCHE PER LA	0,00	NON AGGIUDICATO

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020

	SINTESI DEL BACINO IN LEGA DI TITANIO		
8	PLACCCHE PER LE FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE IN LEGA DI TITANIO	0,00	NON AGGIUDICATO
9	VITI CANNULATE IN LEGA DI TITANIO (4.0 A 7.3)	20.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° ARTHREX ITALIA S.R.L. 4° LIMA CORPORATE S.P.A. 5° NEXT MEDICAL S.R.L. 6° EPISCAN S.R.L. 7° SMITH & NEPHEW S.R.L. 8° EUROPA TRADING S.R.L. 9° GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L. 10° WRIGHT MEDICAL ITALY S.R.L.
10	VITI CANNULATE IN LEGA DI TITANIO (2.4 A 6.5)	20.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° ARTHREX ITALIA S.R.L. 3° EPISCAN S.R.L. 4° NEWPHARM S.R.L. 5° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 6° 3D SYSTEM S.R.L. 7° STRYKER ITAL S.R.L. S.U. 8° OC. ITALIA S.R.L. 9° NEXT MEDICAL S.R.L. 10° WRIGHT MEDICAL ITALY S.R.L. 11° EUROPA TRANDING S.R.L.
11	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN ACCIAIO AMAGNETICO	10.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
11 BIS	SISTEMA DI PLACCHE METAFISARIE E VITI, IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° CITIEFFE S.R.L.
12	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN ACCIAIO AMAGNETICO PER OMERI PROSSIMALI E CLAVICOLA	5.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° CITIEFFE S.R.L. 4° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 5° INTRAUMA S.P.A.
13	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN ACCIAIO	5.000,00	1° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020

	AMAGNETICO PER FRATTURE DEL GOMITO		2° CITIEFFE S.R.L.
14	PLACCHE PER POLSO IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
15	PLACCHE CON CERCHIAGGIO PER SINTESI FRATTURE PERIPROTESICHE IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
16	PLACCHE PER FRATTURE METACARPALI E FALANGI DELLA MANO IN ACCIAIO AMAGNETICO	0,00	NON AGGIUDICATO
17	PLACCHE PER LA SINTESI DEL BACINO IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
18	PLACCHE PER FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 2° INTRAUMA S.P.A.
19	VITI CANNULATE IN ACCIAIO AMAGNETICO (4.0 A 7.3)	5.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° LIMA CORPORATE S.P.A. 4° MEDICAL 2011 S.R.L.
20	VITI CANNULATE IN ACCIAIO AMAGNETICO (2.4 A 6.5)	0,00	NESSUN FABBISOGNO
21	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN MATERIALE RADIOTRASPARENTE PER Omero PROSSIMALE	0,00	NESSUN FABBISOGNO
22	CHIODI E SISTEMI DI CHIODI PER FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE IN LEGA DI TITANIO	60.000,00	1° LIMA CORPORATE S.P.A. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° ORTHOFIX S.R.L. 5° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 6° UBER ROS S.P.A. 7° CITIEFFE S.R.L. 8° INTRAUMA S.P.A. 9° GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
23	CHIODI E SISTEMI DI CHIODI PER FRATTURE PARTICOLARMENTE OSTEOPOROTICHE DEL	40.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° CITIEFFE S.R.L.

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020

	FEMORE IN LEGA DI TITANIO		4° ORTHOFIX S.R.L. 5° GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L. 6° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 7° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
24	SISTEMI DI CHIODI BLOCCATI PER FEMORE IN LEGA DI TITANIO	13.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
25	SISTEMA DI CHIODI BLOCCATI PER TIBIA IN LEGA DI TITANIO	13.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 5° UBER ROS S.P.A.
26	CHIDO CANNULATO IN LEGA DI TITANIO PER FRATTURE DELL'OMERO	17.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 5° LIMA CORPORATE S.P.A. 6° ORTHOFIX S.R.L. 7° CITIEFFE S.R.L.
27	CHIDO CANNULATO IN LEGA DI TITANIO PER FRATTURE DELL'OMERO PARTICOLARMENTE OSTEOPOROTICHE	16.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 5° LIMA CORPORATE S.P.A. 6° ORTHOFIX S.R.L. 7° CITIEFFE S.R.L.
28	CHIODI ELASTICI IN LEGA DI TITANIO	10.000,00	1° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 2° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 3° ORTHOFIX S.R.L. 4° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 5° MEDICAL 2011 S.R.L. 6° EUROPA TRADING S.R.L. 7° BIOMDIKA S.R.L.
29	CHIODI E SISTEMI DI	0,00	NON AGGIUDICATO

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020

	CHIODI PER FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE IN ACCIAIO AMAGNETICO		
30	SISTEMA DI CHIODI BLOCCATI PER FEMORE IN ACCIAIO AMAGNETICO	0,00	NON AGGIUDICATO
31	SISTEMA DI CHIODI BLOCCATI PER TIBIA IN ACCIAIO AMAGNETICO	0,00	NON AGGIUDICATO
32	CHIDO CANNULATO IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE DELL'OMERO	0,00	NON AGGIUDICATO
33	NASTRI DI CERCHIAGGIO IN LEGA DI TITANIO	0,00	NESSUN FABBISOGNO
34	CAVI DI CERCHIAGGIO PER OSTEOSINTESI	15.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° LIMA CORPORATE S.P.A. 3° EUROPA TRADING S.R.L. 4° SMITH & NEPHEW S.R.L. 5° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 6° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
35	FISSATORE ESTERNO POLIUSO DOTATO DI MORSETTI ORIENTABILI E/O ARTICOLATI PER VITI MULTIPLE	10.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
36	FISSATORE ESTERNO POLIUSO DOTATO DI MORSETTI ORIENTABILI E/O ARTICOLATI PER VITI MULTIPLE PER PAZIENTI PEDIATRICI	10.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
37	FISSATORE ESTERNO PELVICO POLIUSO	10.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
38	FISSATORE ESTERNO PER POLSO ARTICOLATO	5.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
39	FISSATORE ESTERNO PER POLSO ARTICOLATO	10.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° EUROPA TRADING S.R.L. 4° BIOMEDIKA S.R.L.
40	FISSATORE ESTERNO IBRIDO MONOUSO	12.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L.

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020**

			3° MIKAI S.R.L.
40 BIS	FISSATORE ESTERNO PER POLSO MONOUSO ARTICOLATO	5.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° MIKAI S.R.L.
40 TER	FISSATORE ESTERNO METADIAFISARIO MONOUSO	5.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° MIKAI S.R.L.
40 QUATER	FISSATORE ESTERNO PER CAVIGLIA MONOUSO ARTICOLATO	5.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 4° EUROPA TRADING S.R.L.
41	FISSATORE ESTERNO CIRCOLARE TIPO ILIZAROV MODELLO BASE	5.000,00	1° DIAL MEDICALI S.R.L.
42	FILI DI KIRSCHNER E CHIODI DI STEINMANN	10.000,00	1° CROMA GIO BATTÀ S.R.L.
43	FILI DI CERCHIAGGIO	10.000,00	1° CROMA GIO BATTÀ S.R.L.
<b>TOTALE</b>		<b>658.000,00</b>	

Dato atto che la spesa annuale ammonta complessivamente a € 658.000,00 e conseguentemente per il triennio a € 1.974.000,00, oltre l'I.V.A. al 4%, per un totale complessivo quindi di € 2.052.960,00;

Considerato che la formalizzazione dei rapporti contrattuali relativamente ad ogni singolo Accordo Quadro comporta lo sottoscrizione da parte dei diversi operatori economici, risultati aggiudicatari dello stesso, di specifico contratto di Accordo Quadro, il quale precisa gli elementi tipici di ogni singolo affidamento, quali: tempi, importi, corrispettivi unitari, modalità di esecuzione e penali, in accordo con quanto già stabilito dal CRAV nel Capitolato D'Oneri (Allegato 8 al Disciplinare di Gara), e accettato dagli aggiudicatari in fase di gara.

Ritenuto di dover approvare lo schema del suddetto Contratto di Accordo Quadro che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di proporre per le funzioni di Responsabile unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica l'Ing. Corrado Salfa e per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile del Servizio Farmacia Dott. Vito Albanese;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020**

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la vigente normativa in materia ed in particolare l'art. 37 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di dover stanziare € 39.480,00 pari al 2% dell'importo dell'affidamento, per l'incremento del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, in attesa dell'approvazione del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato;

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio-Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

**D E L I B E R A**

- 1) di fare propria e approvare interamente quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di recepire l'aggiudicazione della gara in Accordo Quadro espletata dal CRAV (Centro Regionale Acquisti per la Sanità del Veneto) per la fornitura di "MEZZI PER OSTEOSINTESI" – aggiudicata con Deliberazione N° 365 del 02/08/2019, per la durata di 36 mesi;
- 3) di prendere atto e approvare l'impegno economico stimato per ogni lotto, secondo lo schema di seguito dettagliato:

LOTTO ACCORDO QUADRO	DESCRIZIONE	STIMA FABBISOGNO ANNUALE EURO	GRADUATORIA DITTE ACCORDO QUADRO
1	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN LEGA DI TITANIO	110.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020**

			3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° UBER ROS S.P.A. 5° EUROPA TRADING S.R.L.
1 BIS	SISTEMA DI PLACCHE METAFISARIE E VITI IN LEGA DI TITANIO	25.000,00	1° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° CITIEFFE S.R.L.
2	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN LEGA DI TITANIO PER OMERO PROSSIMALE E CLAVICOLA	42.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° 3D SYSTEM S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 4° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 5° UBER ROS S.P.A. 6° EUROPA TRADING S.R.L. 7° BIOMEDIKA S.R.L.
3	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN LEGA DI TITANIO PER FRATTURE DEL GOMOTI	20.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° 3D SYSTEM S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° CITIEFFE S.R.L. 5° EUROPA TRADING S.R.L.
4	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN LEGA DI TITANIO PER POLSO	53.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° 3D SYSTEM S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 4° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 5° ARTHREX ITALIA S.R.L. 6° EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L. 7° INTRAUMA S.P.A. 8° MEDIFIX S.R.L. 9° BIOMEDIKA S.R.L. 10° EUROPA TRADING S.R.L.
5	PLACCHE CON CERCHIAGGIO PER SINTESI FRATTURE PERIPROTESICHE IN LEGA DI TITANIO	27.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° 3D SYSTEM S.R.L.
6	PLACCHE PER FRATTURE METACARPALI E FALANGI DELLA MANO IN LEGA DI TITANIO	10.000,00	1° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° NEXT MEDICAL S.R.L. 4° INTRAUMA S.P.A. 5° MEDIFIX S.R.L. 6° BIOMEDIKA S.R.L.

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020

7	PLACCHE PER LA SINTESI DEL BACINO IN LEGA DI TITANIO	0,00	NON AGGIUDICATO
8	PLACCCHE PER LE FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE IN LEGA DI TITANIO	0,00	NON AGGIUDICATO
9	VITI CANNULATE IN LEGA DI TITANIO (4.0 A 7.3)	20.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° ARTHREX ITALIA S.R.L. 4° LIMA CORPORATE S.P.A. 5° NEXT MEDICAL S.R.L. 6° EPISCAN S.R.L. 7° SMITH & NEPHEW S.R.L. 8° EUROPA TRADING S.R.L. 9° GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L. 10° WRIGHT MEDICAL ITALY S.R.L.
10	VITI CANNULATE IN LEGA DI TITANIO (2.4 A 6.5)	20.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° ARTHREX ITALIA S.R.L. 3° EPISCAN S.R.L. 4° NEWPHARM S.R.L. 5° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 6° 3D SYSTEM S.R.L. 7° STRYKER ITAL S.R.L. S.U. 8° OC. ITALIA S.R.L. 9° NEXT MEDICAL S.R.L. 10° WRIGHT MEDICAL ITALY S.R.L. 11° EUROPA TRANDING S.R.L.
11	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN ACCIAIO AMAGNETICO	10.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
11 BIS	SISTEMA DI PLACCHE METAFISARIE E VITI, IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° CITIEFFE S.R.L.
12	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN ACCIAIO AMAGNETICO PER Omero PROSSIMALE E CLAVICOLA	5.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° CITIEFFE S.R.L. 4° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 5° INTRAUMA S.P.A.
13	SISTEMA DI PLACCHE E	5.000,00	1° JOHNSON & JOHNSON

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020**

	VITI IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE DEL GOMITO		MEDICAL S.P.A. 2° CITIEFFE S.R.L.
14	PLACCHE PER POLSO IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
15	PLACCHE CON CERCHIAGGIO PER SINTESI FRATTURE PERIPROTESICHE IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
16	PLACCHE PER FRATTURE METACARPALI E FALANGI DELLA MANO IN ACCIAIO AMAGNETICO	0,00	NON AGGIUDICATO
17	PLACCHE PER LA SINTESI DEL BACINO IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
18	PLACCHE PER FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE IN ACCIAIO AMAGNETICO	5.000,00	1° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 2° INTRAUMA S.P.A.
19	VITI CANNULATE IN ACCIAIO AMAGNETICO (4.0 A 7.3)	5.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 3° LIMA CORPORATE S.P.A. 4° MEDICAL 2011 S.R.L.
20	VITI CANNULATE IN ACCIAIO AMAGNETICO (2.4 A 6.5)	0,00	NESSUN FABBISOGNO
21	SISTEMA DI PLACCHE E VITI IN MATERIALE RADIOTRASPARENTE PER Omero PROSSIMALE	0,00	NESSUN FABBISOGNO
22	CHIODI E SISTEMI DI CHIODI PER FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE IN LEGA DI TITANIO	60.000,00	1° LIMA CORPORATE S.P.A. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° ORTHOFIX S.R.L. 5° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 6° UBER ROS S.P.A. 7° CITIEFFE S.R.L. 8° INTRAUMA S.P.A. 9° GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
23	CHIODI E SISTEMI DI CHIODI PER FRATTURE PARTICOLARMENTE	40.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L.

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020

	OSTEOPOROTICHE DEL FEMORE IN LEGA DI TITANIO		3° CITIEFFE S.R.L. 4° ORTHOFIX S.R.L. 5° GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L. 6° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 7° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
24	SISTEMI DI CHIODI BLOCCATI PER FEMORE IN LEGA DI TITANIO	13.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
25	SISTEMA DI CHIODI BLOCCATI PER TIBIA IN LEGA DI TITANIO	13.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 5° UBER ROS S.P.A.
26	CHIDO CANNULATO IN LEGA DI TITANIO PER FRATTURE DELL'OMERO	17.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 5° LIMA CORPORATE S.P.A. 6° ORTHOFIX S.R.L. 7° CITIEFFE S.R.L.
27	CHIDO CANNULATO IN LEGA DI TITANIO PER FRATTURE DELL'OMERO PARTICOLARMENTE OSTEOPOROTICHE	16.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° SMITH & NEPHEW S.R.L. 3° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 4° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 5° LIMA CORPORATE S.P.A. 6° ORTHOFIX S.R.L. 7° CITIEFFE S.R.L.
28	CHIODI ELASTICI IN LEGA DI TITANIO	10.000,00	1° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 2° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 3° ORTHOFIX S.R.L. 4° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 5° MEDICAL 2011 S.R.L. 6° EUROPA TRADING S.R.L. 7° BIOMDIKA S.R.L.

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020

29	CHIODI E SISTEMI DI CHIODI PER FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE IN ACCIAIO AMAGNETICO	0,00	NON AGGIUDICATO
30	SISTEMA DI CHIODI BLOCCATI PER FEMORE IN ACCIAIO AMAGNETICO	0,00	NON AGGIUDICATO
31	SISTEMA DI CHIODI BLOCCATI PER TIBIA IN ACCIAIO AMAGNETICO	0,00	NON AGGIUDICATO
32	CHIDO CANNULATO IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE DELL'OMERO	0,00	NON AGGIUDICATO
33	NASTRI DI CERCHIAGGIO IN LEGA DI TITANIO	0,00	NESSUN FABBISOGNO
34	CAVI DI CERCHIAGGIO PER OSTEOSINTESI	15.000,00	1° ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 2° LIMA CORPORATE S.P.A. 3° EUROPA TRADING S.R.L. 4° SMITH & NEPHEW S.R.L. 5° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 6° JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
35	FISSATORE ESTERNO POLIUSO DOTATO DI MORSETTI ORIENTABILI E/O ARTICOLATI PER VITI MULTIPLE	10.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
36	FISSATORE ESTERNO POLIUSO DOTATO DI MORSETTI ORIENTABILI E/O ARTICOLATI PER VITI MULTIPLE PER PAZIENTI PEDIATRICI	10.000,00	1° SMITH & NEPHEW S.R.L. 2° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
37	FISSATORE ESTERNO PELVICO POLIUSO	10.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
38	FISSATORE ESTERNO PER POLSO ARTICOLATO	5.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
39	FISSATORE ESTERNO PER POLSO ARTICOLATO	10.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° EUROPA TRADING S.R.L. 4° BIOMEDIKA S.R.L.

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020**

40	FISSATORE ESTERNO IBRIDO MONOUSO	12.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° MIKAI S.R.L.
40 BIS	FISSATORE ESTERNO PER POLSO MONOUSO ARTICOLATO	5.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° MIKAI S.R.L.
40 TER	FISSATORE ESTERNO METADIAFISARIO MONOUSO	5.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° MIKAI S.R.L.
40 QUATER	FISSATORE ESTERNO PER CAVIGLIA MONOUSO ARTICOLATO	5.000,00	1° ORTHOFIX S.R.L. 2° CITIEFFE S.R.L. 3° WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 4° EUROPA TRADING S.R.L.
41	FISSATORE ESTERNO CIRCOLARE TIPO ILIZAROV MODELLO BASE	5.000,00	1° DIAL MEDICALI S.R.L.
42	FILI DI KIRSCHNER E CHIODI DI STEINMANN	10.000,00	1° CROMA GIO BATTÀ S.R.L.
43	FILI DI CERCHIAGGIO	10.000,00	1° CROMA GIO BATTÀ S.R.L.
<b>TOTALE</b>		<b>658.000,00</b>	

4) di dare atto che sono risultati deserti i lotti nn. 7, 8, 16, 29, 30, 31, e 32;

5) di approvare la spesa presunta di cui al precedente punto 3 che ammonta a € 658.000,00 annuali e conseguentemente per il triennio pari a € 1.974.000,00, oltre all'I.V.A. al 4%, per un totale complessivo di € 2.052.960,00;

6) di approvare lo schema di contratto di Accordo Quadro da stipulare con gli aggiudicatari di ogni singolo lotto e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7) di imputare la spesa di cui al precedente punto 3, pari a € 2.052.960,00 comprensiva di I.V.A. al 4%, al conto BA0221 del Bilancio aziendale, in ragione di quanto ordinato ed evaso in ciascuna annualità (2020, 2021 e 2022);

8) di dare atto che il presente provvedimento costituisce delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9) di nominare per le funzioni di responsabile del Procedimento (RUP) il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica l'Ing. Corrado Salfa;

10) di nominare per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile dell' U.O.C. di Farmacia Ospedaliera dott. Vito Albanese;

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING. CORRADO SALFA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020**

11) di stanziare € 39.480,00 pari al 2% dell'importo dell'affidamento, per l'incremento del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, in attesa dell'approvazione del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

12) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale, Sezione trasparenza.

Il Direttore Sanitario    Il Direttore Amministrativo    Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*F.TO dott. Pietro Girardi*

COPIA IN PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 DEL 25/06/2020**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 25/06/2020

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Tommaso Zanin  
Antonietta Ristaino  
Sara Gasparini

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica F.TO ING.  
CORRADO SALFA

**REGIONE VENETO  
AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA  
ACCORDO QUADRO  
2020 FORNITURE**

SUL QUALE BASARE LA FORNITURA DI MEZZI PER OSTEOSINTESI DELL' AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA –  
DURATA \_\_\_\_\_ MESI

LOTTO \_\_\_\_\_

CIG

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO EX ART. 54 dlgs 50/2016 e smi

TRA

L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera , via Valverde N° 42, codice fiscale e partita I.V.A. 02573090236, rappresentata dall'Ing. Corrado Salfa, nato a Verona l'11.08.1961, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, delegato dal Direttore Generale con Deliberazione N° -----del -----,

E

1°

nome e cognome -----nato a-----il-----C.F.-----,che interviene al presente atto in qualità di -----dell'Operatore economico-----con sede in -----Via-----. Codice fiscale e partita I.V.A. -----che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "Appaltatore"

2°

nome e cognome -----nato a-----il-----C.F.-----,che interviene al presente atto in qualità di -----dell'Operatore economico-----con sede in -----Via-----. Codice fiscale e partita I.V.A. -----che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "Appaltatore"

3°

nome e cognome -----nato a-----il-----C.F.-----,che interviene al presente atto in qualità di -----dell'Operatore economico-----con sede in -----Via-----. Codice fiscale e partita I.V.A. -----che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "Appaltatore"

L'anno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il giorno----- (-----) del mese di-----negli uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, in Verona, via Pacinotti, 16

#### PREMESSO CHE

- con Deliberazione N°---- del -----è stato recepito l'accordo quadro per la fornitura di mezzi per osteosintesi in fabbisogno l' Azienda 9 Scaligera, per un periodo di \_\_\_\_\_ mesi(\_\_\_\_\_);
- la stipula del presente Accordo quadro non sarà fonte di obbligazioni per l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera nei confronti dell'operatore Economico, in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione del singolo ordine di fornitura. Il presente accordo quadro individuerà, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere la fornitura che successivamente gli verrà richiesta per il periodo di validità del presente Accordo Quadro,

#### **Art. 1 – Finalità del presente contratto**

1. Il presente contratto disciplina le modalità di esecuzione della fornitura di mezzi di osteosintesi in fabbisogno all'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.
2. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della procedura sarà stabilita in favore di più operatori economici secondo l'ordine di graduatoria finale di gara come da allegato A alla Deliberazione n° 365 del 02/08/2019 di Azienda Zero.
3. L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera procederà ad ordinare quanto necessario agli operatori economici in seguito denominati "Appaltatore" risultati aggiudicatari del lotto N° \_\_\_\_ della gara per la fornitura di Mezzi di Osteosintesi nel seguente ordine:  
1° aggiudicatario \_\_\_\_\_  
2° aggiudicatario \_\_\_\_\_  
3° aggiudicatario \_\_\_\_\_

#### **Art. 2 - Esecuzione del contratto.**

1. Resterà nell'esclusiva competenza del Responsabile del Servizio Farmaceutico l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 3 – Oggetto, importo e durata del Contratto**

1. Le caratteristiche delle forniture da assicurare sono analiticamente descritte nel capitolato tecnico e nell'allegato 10 al Disciplinare di gara predisposto da Azienda Zero.
2. I quantitativi di prodotti di mezzi di osteosintesi oggetto del presente contratto saranno acquistati in ragione delle effettive necessità e delle specifiche esigenze cliniche e si determineranno esclusivamente nel momento in cui verrà redatto l'ordine di acquisto nel rispetto della graduatoria di gara. I mezzi di osteosintesi ordinabili ed i relativi prezzi unitari sono elencati nell'offerta economica che " l'Appaltatore" ha depositato agli atti di gara di Azienda Zero e che verrà allegata a questo contratto quale parte integrante e sostanziale (allegato A). L'emissione dell' ordine di acquisto costituirà l'appalto singolo affidato ai sensi del presente contratto di Accordo Quadro e per lo stesso l'Appaltatore dovrà procedere alla fornitura. L'importo cumulativo sarà determinato al momento della stipula del presente contratto e costituirà il limite economico massimo dell'Accordo Quadro.
3. La fornitura avrà la durata di \_\_\_\_\_ mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. L'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, qualora richiesto, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.
3. Tutte le spese, comprese quelle di bollo e registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore. La sola IVA sarà a carico dell' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.
5. Nel periodo di validità del contratto stipulato l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà acquistare i prodotti aggiudicati fino a concorrenza del quantitativo massimo previsto negli atti di gara di Azienda Zero.
- 6 L'appaltatore avrà l'obbligo, per tutta la durata del contratto, di fornire all'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera prodotti della stessa tipologia o analoghi a quelli offerti, presenti nel listino dell' Appaltatore ma non indicati nel capitolato tecnico di gara di Azienda Zero, applicando una percentuale di sconto a listino, uguale a quella indicata nell'offerta per ogni riferimento.

#### **Art. 4 – Cauzione definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto**

1. A garanzia degli obblighi contrattuali i seguenti Appaltatori aggiudicatari del Lotto N° \_\_\_\_\_ hanno costituito a favore dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, il deposito cauzionale calcolato sull'importo del contratto che l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera sottoscrive nel seguente ordine di graduatoria:

1° aggiudicatario \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

2°aggiudicatario \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

3°aggiudicatario \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

2. L' importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), è stato costituito secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Si sono eventualmente applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. La cauzione coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

#### **Art. 5 – Consegna, confezionamento dei prodotti e strumentari**

##### **A Consegne**

1. La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, sarà a totale carico dell'Appaltatore (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi), dovrà avvenire a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto (anche via telefax o mail) emesso dagli uffici competenti dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera. La consegna dovrà avvenire tempestivamente e comunque **non oltre 24 ore dalla data di ricevimento dell'ordine**. Qualora l'Appaltatore non dovesse effettuare o ritardasse la consegna, l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera provvederà ad acquistare il materiale presso altre Ditte. Resterà a carico dell'Appaltatore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.
2. L'Appaltatore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, vengano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti sanitari. L'Appaltatore dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche depositate agli atti di gara di Azienda Zero.
3. In deroga all'articolo 1510, comma 2 Codice Civile le consegne dovranno essere effettuate a rischio dell'appaltatore, franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) e con ogni onere a carico dell' Appaltatore, (fatta eccezione per l'IVA che per legge è a carico dell'acquirente), presso i locali, che l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera indicherà negli ordini di acquisto.
4. Il materiale consegnato dovrà essere integro e rispondente all'ordine. Dovrà inoltre essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche e/o alla campionatura eventualmente presentata

(art. 1522 Codice Civile) ad Azienda Zero in sede di gara.

5. Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- la mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'ordinativo;
- la mancanza di un DDT di consegna
- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- I consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista.

6. Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà all'Appaltatore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- Data dell'ordine;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- Eventuali dati specifici richiesti dall' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.

7. L'Appaltatore sarà tenuto a risarcire l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera per i danni derivati da vizi della fornitura, se non proverà di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

8. Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza. Non saranno consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne. Non saranno ammessi, in sede di liquidazione, fatture facenti riferimento a ordini evasi solo parzialmente. La quantità consegnata sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che l' Azienda U.L.S. S. 9 Scaligera indicherà negli ordini e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

9. L'originale del DDT dovrà essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indicherà la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nella richiesta di reintegro. In ogni caso, l'Azienda U.L.S. S. 9 Scaligera potrà accertare l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica dovrà, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

10. I codici indicati dall'Appaltatore, in sede di gara, come riferimento ai prodotti offerti, dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura. La loro modifica potrà essere effettuata solo previa comunicazione agli uffici competenti dell' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera e la conseguente autorizzazione alla modifica da parte degli uffici competenti.

11. Sarà responsabilità dell'Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, l'Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti.

12. I prodotti offerti dovranno essere garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte dell'Appaltatore. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico di Azienda Zero, l'Appaltatore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 2

giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

### **B Consegne nel caso di attivazione del contratto estimatorio**

13. Fatte salve le prescrizioni sopra menzionate per quanto compatibili, nel caso di attivazione dei contratti estimatori si applicano le prescrizioni di seguito riportate.

14. L'Appaltatore sarà tenuto, ove richiesto dall'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, a fornire, con le modalità previste dal contratto estimatorio, una o più unità degli articoli relativi al Lotto e sublotto oggetto del presente contratto, secondo le indicazioni dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera: **i quantitativi che dovranno essere forniti in conto deposito dovranno conformarsi ai livelli di attività e all'organizzazione di ciascuna U.O..**

15 L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera o l'U.O.C di competenza, ad inizio contratto, stilerà la lista dei prodotti che dovranno essere presenti in conto deposito presso il Magazzino aziendale o la Sala Operatoria e procederà a comunicare tale elenco all'Appaltatore, il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà alla costituzione del conto deposito presso i locali indicati.

16. Dopo l'effettuazione di ciascun impianto/intervento la ditta dovrà provvedere alla reintegrazione degli articoli utilizzati entro i termini di consegna sotto riportati.

Il pagamento avverrà solo per il materiale impiantato; mentre il materiale rimanente resterà di proprietà dell'Appaltatore e sarà restituito a fine contratto.

17. Anche nei casi di attivazione dei conti depositi, per alcuni dispositivi potrà non essere previsto il deposito di base; in questo caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, entro 24h dall'invio della richiesta, una serie completa dei dispositivi richiesti con il relativo strumentario da ritirare dopo l'intervento.

18 I dispositivi dovranno essere consegnati "in conto deposito" presso i Magazzini Aziendali o le Sale Operatorie entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, completi del documento di consegna DDT, con clausola "in conto deposito" o "in conto contratto estimatorio".

La quantità in deposito potrà essere modificata in aumento o in diminuzione, a semplice richiesta dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera o dell'U.O.C. di competenza.

19 L'Appaltatore si impegnerà a mantenere invariata la quantità "in conto deposito", sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. Pertanto si impegnerà, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo **entro il termine di 24h solari dall'invio dell'ordine di reintegro**, inviato a mezzo e-mail/fax all'indirizzo indicato dalla Ditta.

20. A seguito dell'avvenuta utilizzazione saranno emessi:

- **"l'ordine di reintegro"**, trasmesso a mezzo e-mail/fax. Nell'ordine saranno citati i dati identificativi dei prodotti da reintegrare:
  - qualità (codice e descrizione prodotto)
  - quantità
  - misura
- **"l'ordine di acquisto"**, nel quale saranno indicati i seguenti dati identificativi dei prodotti:
  - qualità (codice e descrizione prodotto)
  - quantità
  - misura
  - numero Lotto del prodotto

21. L'effetto traslativo della proprietà in capo dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera della merce consegnata, non si produrrà al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino aziendale), bensì

all'utilizzo del bene.

22. La Ditta provvederà quindi a fatturare la merce ordinata. Nella fattura dovrà essere citato il relativo "ordine di acquisto". E' fatto divieto all' Appaltatore di emettere fattura in assenza dell'ordine di acquisto o di procedere al reintegro in assenza dell'ordine di reintegro. Solo con l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera si obbligherà a pagare il prezzo alla Ditta.

23. **Nei casi in cui l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera richieda l'attivazione del conto deposito, all'appaltatore sarà riconosciuta sul prezzo del singolo prodotto ordinato una maggiorazione pari al 2% del prezzo di aggiudicazione.**

24. L' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera non risponderà del perimento e deterioramento (ad es. per danni, incendio, furto, manomissioni) di tutti i beni concessi "in conto contratto estimatorio"/"in conto deposito", con la sola esclusione del dolo e colpa grave. L' Appaltatore non potrà disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la l'Azienda U.L. S.S. 9 Scaligera non provvederà ad effettuare la restituzione.

25. Al termine del contratto, entro 10 gg. dalla comunicazione dell' Azienda U.I.S. S. 9 Scaligera, l' Appaltatore provvederà al ritiro di tutto il materiale giacente presso le singole Unità Operative. Tutte le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale saranno a carico dell'Aggiudicatario.

### **C Strumentari**

29. L' Appaltatore dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata della fornitura, l'idoneo **strumentario** che dovrà essere fornito a titolo di "**comodato d'uso gratuito**", nelle quantità necessarie e concordate con i Direttori delle UU.OO. interessate.

30. Gli strumentari che dovranno essere messi a disposizione presso ciascun Presidio Ospedaliero utilizzatore e dovranno essere commisurati ai **livelli di attività e all'organizzazione delle UU.OO. interessate**. Nei centri con elevati livelli di attività, la maggior parte degli strumentari dovranno essere depositati in maniera stabile presso il presidio.

31. L'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera si impegnerà ad utilizzare lo strumentario nei reparti deputati all'uso; non potranno quindi concederne l'uso e il godimento a terzi senza il consenso scritto dell' Appaltatore. L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, si obbligherà a custodire ed a conservare i predetti beni con la diligenza del buon padre di famiglia e si obbligherà a restituirli all' Appaltatore nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

32. Il comodato d'uso dello strumentario dovrà essere garantito per l'intero periodo contrattuale. Durante tale periodo la manutenzione sarà totalmente a carico dell' Appaltatore.

33 La consegna dello strumentario dovrà avvenire con apposito **D.D.T.** riportante la **causale "comodato d'uso gratuito"**.

34. Lo strumentario dovrà essere contenuto in rastrelliere di dimensioni corrispondenti ai contenitori di standard europeo.

35. Tutte le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale saranno a carico dell'Appaltatore; nessun valore sarà corrisposto anche in caso di deterioramento del materiale stesso.

36. L'Appaltatore dovrà mantenere in efficienza gli strumentari, con sostituzione o riparazione, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione, dei pezzi rotti o deteriorati senza alcun onere per l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera; saranno a carico dell' Appaltatore:

- garanzia di sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, che sarà inoltrata a mezzo telefax o pec; l' Appaltatore si impegna fin d'ora ad accettare anche richieste

- telefoniche dettate dall'urgenza della sostituzione;
- garanzia di sostituzione, entro 2 giorni lavorativi, in caso di discordanza nella qualità dello strumentario, di difettoso funzionamento e di altre eccezioni mosse in sede di prove funzionali;
  - i consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento degli strumenti, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento;
  - obbligo di revisione gratuita annuale dello strumentario (o con cadenza collegata all'intensità dell'attività espletata) o comunque su richiesta dell' Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera; la revisione dovrà essere di tipo "full risk" per tutta la durata del contratto.

37. Qualora le tecniche relative al materiale impiantabile subiscano modifiche che richiedano la disponibilità di ulteriori strumenti o di strumenti totalmente o parzialmente diversi da quelli già disponibili, l'Appaltatore si impegnerà a fornirli in uso gratuitamente secondo le modalità previste dal presente contratto.

38. L'Appaltatore dovrà farsi carico altresì di osservare le seguenti condizioni:

- conformità delle caratteristiche tecniche costruttive dei prodotti ai requisiti previsti dalla leggi vigenti ed alle norme applicabili;
- esonero dell' Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, manomissioni, ecc. di tutti i beni concessi in "comodato d'uso gratuito", con la sola esclusione del dolo e colpa grave.

39. Nel caso di danneggiamenti dovuti a comprovata incuria, negligenza, dolo del personale utilizzatore, l'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera sarà tenuta al risarcimento del costo dello strumento danneggiato in misura pari al valore dichiarato dall'Appaltatore, progressivamente ridotto del 15% per ogni anno di utilizzo a partire dal 2° anno.

40. Al cessare dell'utilizzo del materiale impiantabile lo strumentario verrà restituito all'Appaltatore nelle condizioni d'uso e nei quantitativi esistenti.

42. Alla scadenza contrattuale, la situazione esistente a livello di strumentari dovrà essere sottoposta a inventariazione congiunta. Qualora dalla inventariazione risultino delle mancanze nella dotazione dello strumentario fornito, gli strumentari di applicazione mancanti saranno fatturati, dall'Appaltatore all'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera al valore dichiarato dall' Appaltatore, progressivamente ridotto del 15% per ogni anno di utilizzo a partire dal 2° anno.

#### **Confezionamento**

43. Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto.

44. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

45. Per le ulteriori specifiche tecniche si fa rinvio al capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara di Azienda Zero.

46. Tutto il materiale per la traumatologia generale dovrà essere fornito a richiesta dell' Azienda ULSS 9 Scaligera in confezione singola, sterile, monouso con etichetta staccabile. **Nei casi in cui l'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera richieda la fornitura del materiale in confezione singola sterile (ove non già prevista), all'appaltatore sarà riconosciuta sul prezzo del singolo prodotto ordinato una maggiorazione pari al 2% del prezzo di aggiudicazione.**

## Art. 6– Vigilanza e Sorveglianza Post Marketing

Ad integrazione della vigente normativa, secondo cui gli avvisi di sicurezza sono inviati dai fabbricanti a tutti i soggetti coinvolti nell'uso di un dispositivi medici oggetto di Azione correttiva di campo ovvero direzioni sanitarie, medici ed utilizzatori nelle strutture pubbliche e private, responsabili aziendali della dispositivo medico vigilanza), le Ditte (fabbricanti, mandatari e distributori) che stipulano contratti con l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera saranno tenute a:

- assicurare la piena tracciabilità in ogni momento dei dispositivi medici in ogni fase della filiera (in particolar modo in caso di recall) in merito a quantità, lotti, medici utilizzatori, e/o altre informazioni in loro possesso, numero di serie dell'apparecchiatura, ecc, anche in caso di utilizzo dei prodotti mediante conto deposito. Dovrà essere specificato da parte dei fornitori (fabbricanti e/o rivenditori) il proprio sistema vigente di Identificazione Univoca dei Dispositivi (UDI - Unique Device Identification). Nel caso in cui tale sistema non sia vigente i fabbricanti e i rivenditori dovranno attivarsi per la creazione di un eventuale processo che ne permetta l'implementazione. Dovrà comunque essere garantita una chiara identificazione mediante codice del prodotto, numero del catalogo o altro riferimento non ambiguo che ne consenta la tracciabilità. In caso di fornitori NON fabbricanti, dovrà essere data evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.
- informare l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR - CRAV e l'U.O. Farmaceutico protesica dispositivi medici SSR della Regione del Veneto, di qualsiasi segnalazione correttiva di campo, qualsiasi carenza, e ogni qualsiasi altra informazione, che coinvolgerà il dispositivo medico ed il sistema di reperimento/distribuzione nel territorio della Regione del Veneto;
- comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza oltre che agli utilizzatori finali anche alla Direzione generale dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, all'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV, all'U.O. Farmaceutico protesica dispositivi medici SSR della Regione del Veneto e ai Responsabili aziendali della dispositivo medico vigilanza, attraverso gli indirizzi disponibili nel sito regionale ed eventualmente richiedibili all' U.O. Farmaceutico protesica dispositivi medici SSR.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono ritenute comunicazioni urgenti:

- ritiri immediati di dispositivi medici in commercio in Italia;
- temporanea sospensione dell'utilizzo (senza ritiro dal commercio);
- Controllo e monitoraggio stringente dei Dispositivi medici impiantabile richiamati ma già impiantati;
- Avvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidità grave e/o permanente, grave pericolo di vita, necessità di un intervento medico o chirurgico al fine di evitare lesioni o menomazioni di una funzionalità del corpo;
- Comunicati dei fabbricanti che richiama ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalità di utilizzo successivi ad una segnalazione correttiva di campo;
- Parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico;
- Variazioni nelle IFU/manuali d'uso che modificano sostanzialmente la modalità per una sicura utilizzazione e/o la destinazione d'uso, la processazione o la manutenzione del dispositivo medico/apparecchiatura/IVD;
- Parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il

venditore sarà obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 10 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

**Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dall'Azienda U.L. S. S. 9 Scaligera a seguito di avvisi di sicurezza e segnalazioni delle Autorità competenti o a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, esami di laboratorio, indagini cliniche, revisione dei dispositivi medici, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.), nonché gli oneri inerenti il sistema di tracciabilità dei dispositivi medici saranno posti a totale carico dell'Appaltatore.**

#### **Art. 7 – Innovazione tecnologica**

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore introduca in commercio nuovi dispositivi, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati – previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera. In tal caso l'Appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all'importo del materiale reso. L'Appaltatore dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.

2. Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resterà l'obbligo in capo all'Appaltatore, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

#### **Art. 8 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI**

1. Per la fornitura in oggetto, trattandosi di consegna di materiale da effettuare presso gli i magazzini/sale operatorie dell'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera, non sussistono rischi interferenziali.

2. Gli Appaltatori dovranno far adottare al proprio personale od ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera, le misure e cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008

3. L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, potrà, prima della stipula del contratto, integrare il medesimo con il proprio "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'appalto.

4. L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, all'atto della stipula del contratto, potrà far sottoscrivere all'Appaltatore un documento informativo sulla sicurezza che disciplini, tra l'altro, le modalità di accesso alle proprie strutture nonché qualsiasi altro documento inerente le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dai propri regolamenti interni vigenti, che costituiranno parti integranti e sostanziali del contratto.

#### **Art. 9 – Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali**

1. Durante l'esecuzione del contratto, l'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del  $\pm 20\%$ .

2. L' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore ulteriori servizi complementari, ricorrendo a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **Art. 10– Controlli qualitativi e quantitativi**

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) (o suoi delegati) verificherà il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti. L'Appaltatore sarà tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal Capitolato di gara di Azienda Zero.
2. Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale sarà riservato al personale competente individuato dall'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera, che potrà avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonererà l'Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto. L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Il ricevente provvederà alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali potrà essere accertata "a vista". L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonererà, dunque, l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.
3. In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dall'Appaltatore. L'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta ad Azienda Zero in sede di gara regionale.
4. I prodotti risultati, a seguito di verifica, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione dell'Appaltatore che provvederà al loro ritiro entro 10 giorni e comunque alla loro sostituzione entro due giorni. Mancando o ritardando l'Appaltatore di uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera potrà procedere all'acquisto di beni simili sul mercato, ponendo a totale carico del contraente inadempiente le maggiori spese sostenute. L'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera non sarà responsabile per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'Appaltatore. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale designato dall'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera, presentassero difetti saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere, nei termini sopra indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
5. In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara regionale, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto.
6. Nel caso in cui l'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara regionale (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione, mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause imprevedute e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente contratto. In caso che le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l'Azienda U.I.S.S. 9 Scaligera potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

## **Art. 11 – Assistenza e formazione del personale**

1. L'Appaltatore dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico – compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura, comprendente:
  - istruzione iniziale per il corretto utilizzo della strumentazione e dei prodotti mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti;

- assistenza “on-line” e telefonica al personale addetto;
  - “training” del personale consistente nella partecipazione a corsi di aggiornamento.
2. Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.
3. Il “training” del personale - inteso sia come formazione iniziale che attività di supporto per tutta la durata della fornitura - dovrà essere svolto, da parte di “specialist” messi a disposizione dall’Appaltatore, presso il luogo di utilizzo dei prodotti (sala operatoria), previo accordo con il Direttore dell’U.O. interessata. Gli “specialist” dovranno operare nel rispetto delle istruzioni operative presenti presso ciascuno presidio ospedaliero e non potranno in ogni caso compiere atti chirurgici.
4. Ogni Appaltatore avrà sviluppato nell’offerta tecnica della gara di Azienda Zero la descrizione del piano formativo proposto.

#### **Art. 12 – Fatturazione e Pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.
3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione della stessa, previa verifica della regolarità della fornitura, da completarsi entro 30 giorni dall’avvenuta della fornitura stessa. Secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’offerta tecnica e dal Capitolato d’Oneri disposto da Azienda Zero in sede di gara regionale.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).
5. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Appaltatore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN contestualmente alla stipula del presente Contratto. L’Appaltatore si impegnerà a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
6. Contestualmente alla stipula del presente Contratto l’Appaltatore sarà tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.
7. L’Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, all’Appaltatore potranno essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
9. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
10. L’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sarà posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente Contratto.
12. Sarà ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. 9

Scaligera a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, sarà fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate all' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera contraente. Si applicheranno le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 13 del presente Contratto.

13. L'appaltatore, per consentire alla Regione Veneto – C.R.A.V. la verifica dell'andamento delle "forniture regionali", ai fini di un monitoraggio, nonché la rilevazione di eventuali criticità che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione dei relativi contratti, stipulati dall'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, si impegnerà a trasmettere, anche per via telematica, alla C.R.A.V., con cadenza semestrale (entro i 30 gg. successivi al semestre di riferimento), un report in formato elettronico, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi agli ordinativi effettuati dall' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera. Si riporteranno, a titolo esemplificativo, alcune informazioni che potranno essere richieste con il suddetto report: 1) denominazione Azienda Sanitaria ordinante, 2) numero lotto 3) numero pezzi ordinati per prodotto, 4) valore della fornitura.

### **Art. 13 – Cessione del contratto e Subappalto**

1. Sarà vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Di norma sarà vietato il subappalto.
2. Il subappalto sarà tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Il subappalto non comporterà alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera. L' Appaltatore concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intenderà eventualmente subappaltare. L' Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.
4. L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
5. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi sarà l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera a corrispondere direttamente al subappaltatore.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 - Variazioni Soggettive**

1. Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

#### **Art. 15 -Garanzie, Danni, Responsabilità civile**

1. L'Appaltatore assumerà in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni nell'espletamento della fornitura o da vizio o difetti derivati dei prodotti forniti ad Azienda 9 Scaligera, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.
2. L'Appaltatore garantirà, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art.1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art.1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.
3. Tutti i vizi e difetti che si manifesteranno nel periodo di garanzia, dovranno essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestassero in misura superiore al 20% della fornitura, L'Appaltatore, su richiesta dell' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, avrà l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti o la strumentazione difettosa.
4. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che potrà derivare ad Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte. L' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera sarà pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere sarà già compensato e compreso nell'importo contrattuale. L'Appaltatore risponderà pienamente per danni causati a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili al medesimo, al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato o ai prodotti forniti e si impegnerà a manlevare e a tenere indenne l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.

#### **Art. 16 - Inadempimenti e penalità**

1. In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.
2. L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base di quanto di seguito riportato:
  - 1) in caso di ritardo nella consegna del materiale "in conto deposito"/"in comodato d'uso" per la costituzione del deposito di base, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda

alla consegna entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 200,00=. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;

- 2) in caso di ritardo nella consegna dei dispositivi o nel reintegro del materiale utilizzato "in conto deposito", da effettuarsi entro il termine di 24 ore dall'invio dell'ordine, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari al 5% dell'importo complessivo dell'ordine emesso, al netto di IVA. Nel caso l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
- 3) in caso di fornitura di materiali difettosi, l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera contesterà i difetti ed inviterà l'Appaltatore all'immediata sostituzione, con un preavviso minimo di 24 ore dal momento della segnalazione. In caso di ritardo nella sostituzione sarà dovuta una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo. Decorso tale termine l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera si riserverà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera procederà ad ordinare la fornitura nel "libero mercato", e verranno altresì addebitati alla ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall' U.L.S.S. 9 Scaligera , per le quantità poste in gara;
- 4) in caso di mancata messa a disposizione dello strumentario nei termini di cui all'art. 5 del presente capitolato sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 200,00.
- 5) in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma degli interventi di revisione dello strumentario, sarà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo,

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

4. L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

5. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera interessata alla fornitura; a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

7. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonererà l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera destinataria della fornitura avrà la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

9. L'Appaltatore prenderà atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera destinataria della fornitura a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

10. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento

dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda ULSS 9 Scaligera, la stessa si rivarranno sul deposito cauzionale definitivo.

#### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

1. L' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, per le attività contrattuali di esclusiva competenza, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

2. L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria fornitura nei seguenti casi:

1. di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare predisposto dal C.R.A.V., accertata dall'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
2. di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
4. di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
5. di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
6. di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
7. di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;
8. in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e nei restanti atti di gara di Azienda Zero.

3. In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

4. La risoluzione del contratto non si estenderà alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie saranno prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 – Recesso unilaterale**

1. L' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 codice civile, così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

#### **Art. 19 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice della Privacy) in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura stessa.
2. L' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera ed eventualmente la Regione del Veneto, per quanto di competenza, gestiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera. In ogni caso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera applicherà il contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarerà espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché all'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dall'Appaltatore all'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice della Privacy) e delle altre normative in vigore.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiareranno di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.

#### **Art. 20 – Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni**

1. L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
2. Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
  - a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
  - b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
  - c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
  - d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegnerà a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto si conviene che, in ogni caso, l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
3. L' Appaltatore si obbligherà ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda U.L.S.S.9 Scaligera verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

4. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sarà tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.

5. L' Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegnerà a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario sarà tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **Art. 22 – Protocollo di legalità**

1. All'affidamento si applicheranno le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

2. L'Appaltatore si impegnerà a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Art. 23 – Brevetti industriali e diritto d'autore**

1. L'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbligherà a manlevare l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora sarà promossa nei confronti dell' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera contraente, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

#### **Art. 24 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti con l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.

2. Sarà esclusa ogni competenza arbitrale.

#### **Art. 25 – Modifiche normative, norme di rinvio e finali**

1. L' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà integrare le condizioni di cui al presente contratto in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

3. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Dirigente del  
Servizio Provveditorato Economato  
e Gestione della Logistica  
ing. Corrado Salfa  
*firmata digitalmente*

Per accettazione firmato digitalmente

1° aggiudicatario \_\_\_\_\_

2°aggiudicatario \_\_\_\_\_

3°aggiudicatario \_\_\_\_\_

Allegata offerta economica per ogni ditta firmataria del presente contratto